

**COMUNE DI CAGLI  
PROVINCIA DI PESARO URBINO**

**IL REVISORE DEI CONTI**

VERBALE n. 29 del 14/12/2017

**OGGETTO: PARERE SU IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2017**

L'anno 2017, il giorno 14 dicembre il sottoscritto revisore unico del Comune di Cagli, ricevuta in data odierna l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2017 sottoscritto in data 12/12/2017 dalla delegazione di parte pubblica rappresentata dal Presidente, Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ranocchi e dalla delegazione di parte sindacale - R.S.U.: Paolo Caselli, Roberto Rossi, Franco Pazzaglia, Goffredo Giovannelli- OO.SS. Territoriali: C.G.I.L. FP - Vania Sciumbata, CISL Patrizia Pedaletti,

rileva che le risorse stabili per la contrattazione decentrata sono quantificate in €. 159.218,12 mentre le risorse variabili sono quantificate nell'importo di € 17.340,56.

Dall'analisi effettuata si ritiene corretta la determinazione economica dell'ipotesi di contrattazione integrativa decentrata parte economica 2017 ribadendo comunque che:

- le risorse di cui all'art. 15 c. 2° CCNL 1.4.1999 saranno svincolate a seguito verifica e certificazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione nonché del rispetto delle norme in materia di spesa del personale e relativi vincoli;
- è fatta salva la verifica dell'effettiva consistenza alla luce di eventuali ulteriori cessazioni che si dovessero concretizzare entro l'anno 2017;

Visti in particolare:

-l' art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"* con particolare riferimento all'ultimo periodo;

**l'art.23 del D.Lgs. 25/5/2017, N.75:**

*"Salario accessorio e sperimentazione*

*1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

*2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo*

*l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

*3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.....omissis.....*

Visto

- lo schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente di cui alla Tabella 1 - *Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016*- riportata nella relazione illustrativa tecnica da cui risulta il rispetto dei vincoli e limiti di cui all'art. 9 , comma 2-bis, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., nonché il rispetto dei limiti di cui al comma 23 del D.Lgs. 25/5/2017 n.75 (risorse decentrate ricondotte al medesimo importo dell'anno 2016);
- che dal consuntivo per l'esercizio 2016 risulta il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno;
- dal bilancio di previsione 2017-2019 risulta il rispetto del pareggio di bilancio;
- che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dell'anno 2017 è inferiore al valore medio del triennio precedente nonché del triennio 2011-2013;
- che la spesa di personale dell'anno 2017 è inferiore alla spesa dell'anno 2016 che a sua volta è inferiore alla spesa dell'anno 2015 (costante riduzione della spesa);
- il rispetto dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.: commi 557, 557/bis, 557/ter, 557/quarter (*contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente:2011-2013*);

Richiamato il proprio verbale n.28 del 14/12/2017 relativo alla "Costituzione delle risorse decentrate anno 2017- Parere";

Per quanto sopra

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo- parte economica 2017 sopra richiamato.

Cagli, li 14 dicembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Massimo Boria

